Superbonus. Commercialisti: “risolvere criticità nel decreto”

Il presidente nazionale della categoria, Elbano de Nuccio, scrive a Giorgetti e Leo: “Evitare penalizzazione per i contribuenti”

Superare “alcune **rilevanti criticità**” presenti nel **Decreto-legge n. 39 del 29 marzo 2024** che ha apportato “ulteriori e rilevanti modifiche in materia di ***bonus* edilizi**, in particolare per quanto attiene alle opzioni per la **cessione del credito** e lo **sconto in fattura** che, salvo casi residuali rivolti a soggetti colpiti da eventi sismici, sono state definitivamente abrogate”.

È la richiesta avanzata dal Consiglio nazionale dei commercialisti in una lettera inviata oggi al Ministro e al Viceministro dell’Economia, **Giancarlo Giorgetti** e **Maurizio Leo**. Criticità che, secondo i commercialisti, “rischiano di essere **penalizzanti** per i contribuenti”.

“Pur prendendo atto delle ragioni che hanno portato all’adozione del provvedimento normativo, evidentemente legate ad esigenze di **salvaguardia dei conti pubblici**”, scrive nella missiva il presidente della categoria professionale **Elbano de Nuccio**, “non posso esimermi dal segnalare alcune rilevanti criticità contenute nel citato Decreto. In particolare, l’articolo 2 inibisce l’applicazione della **remissione in *bonis*** relativamente alle comunicazioni da trasmettere all’Agenzia delle Entrate entro il **prossimo 4 aprile** per l’esercizio delle opzioni per la cessione del credito e lo sconto in fattura. Il medesimo articolo impedisce, inoltre, la **mera sostituzione** delle

comunicazioni inviate **dal 1° al 4 aprile 2024**. Le ragioni di tali previsioni sono, evidentemente, legate all'esigenza di conoscere in modo puntuale il dato aggregato dell'ammontare dei crediti ceduti e scontati. Ciò non di meno, appare di immediata evidenza che la disposizione è **eccessivamente penalizzante** in quanto crea le condizioni per cui molti contribuenti **perdano le agevolazioni**, a cui hanno **pieno diritto**, per errori commessi in buona fede (si pensi a un errore di un solo codice fiscale in un condominio di centinaia di persone)". "L'istituto della remissione *in bonis*", sottolinea il numero uno dei commercialisti, "è stato introdotto, ben dodici anni orsono, proprio per tutelare tali comportamenti in buona fede e impedirne l'uso solo alla casistica in oggetto non appare sacrificabile a esigenze informative di contabilità pubblica. E ciò è ancor più vero per le comunicazioni inviate dal 1° al 4 aprile che non potranno essere sostituite utilizzando le procedure ordinariamente previste in caso di errori o di scarti in fase di trasmissione, il che costituisce, anche per gli iscritti che rappresento, una **falcidia pericolosissima** considerate le condizioni **incerte e frenetiche** in cui ci si trova ad operare".

De Nuccio ricorda poi come il Decreto preveda anche, all'articolo 1, comma 5, che per la maggior parte degli interventi con titolo edilizio presentato **prima del 17 febbraio 2023** (data di entrata in vigore del D.L. 11/2023) ovvero per i quali tale titolo non sia necessario, l'ulteriore requisito del **sostenimento delle spese**, documentate da fattura, per lavori già effettuati. "Tale previsione – afferma – porta al **paradosso** che cittadini e imprese, anche per interventi già avviati, magari già ultimati, per i quali hanno fatto **legittimo affidamento** sulla possibilità di optare per la cessione del credito o lo sconto in fattura, non potranno accedere a tali opzioni in assenza di spese sostenute (cioè, pagate) e documentate da fattura alla data del 29 marzo 2024. E ulteriormente

paradossale appare la situazione nella quale le fatture siano già state emesse a quest'ultima data, ma non siano state ancora **pagate dai beneficiari** delle detrazioni. Anche in tale caso, pur comprendendo le ragioni sottostanti al provvedimento, tese a "bloccare" le operazioni per le quali altro non è stato posto in essere che la presentazione del titolo edilizio, appare necessario **salvaguardare** coloro che gli interventi li hanno effettivamente iniziati o, addirittura, ultimati, e che, per effetto delle novità introdotte dal Decreto, in assenza di pagamenti effettuati per fatture emesse, si vedrebbero esclusi dalla possibilità di accedere alla cessione del credito o allo sconto in fattura con **conseguenze pesantissime**, anche in termini di **contenziosi** che potrebbero sorgere con le imprese che hanno eseguito le opere".

L'auspicio dei commercialisti è che queste criticità "possano trovare un'adeguata soluzione in sede di **conversione** del **Decreto Legge**".

(*Così*, comunicato stampa CNDCEC del 2 aprile 2024)